

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1720)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 12 ottobre 1961
(V. Stampato n. 2603)*

d'iniziativa del deputato ANGRISANI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 ottobre 1961*

**Rivalutazione degli assegni familiari
nel settore dei servizi tributari appaltati**

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Con effetto dal 1° luglio 1959, le misure degli assegni familiari e dei relativi contri-

buti per il settore dei Servizi tributari appaltati della Cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori, previste dalla tabella F, di cui al testo unico 30 maggio 1955, n. 797, delle norme sugli assegni familiari e successive modificazioni, sono sostituite da quelle stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

TABELLA

**ASSEGNI FAMILIARI E RELATIVO CONTRIBUTO
PER I SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI**

A) Assegni mensili.

(Ragguagliabili a giornate, secondo il rapporto di 1:26, dal 1° luglio 1959).

AVENTI DIRITTO	Per ciascun figlio	Per il coniuge	Per ciascun ascendente
Dirigenti, impiegati e operai	L. 5.160	L. 3.808	L. 2.430

B) Contributi.

(A carico del datore di lavoro).

Dal periodo di paga in corso al 31 luglio 1959 45 %

C) Retribuzione assoggettabile a contributo.

(Dal periodo di paga al 31 luglio 1959).

Limite minimo (giornaliere)	L. 600
Limite massimo:	
per le retribuzioni riferite a mese	» 22.000
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina	» 11.250
per le retribuzioni riferite a settimana	» 5.625
per le retribuzioni riferite a giornata	» 900